



Roma, 25/06/2010

Ufficio: DIR/PF  
Protocollo: 201000005119/AG  
Oggetto: Aggiornamento elenchi allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici.

Circolare n. 7550  
SS  
COS 2

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

<i>Ente</i>	<i>Data ed entrata in vigore provvedimento</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Precisazioni</i>
Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 138 del 16.6.2010 <b><u>con decorrenza dal 17 giugno 2010</u></b>	<b>Aggiornamento elenchi</b> allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. <b>Dal 1° novembre 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 1) non potranno essere immessi sul mercato</b> dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti. <b>Dal 1° novembre 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 1) non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale.</b>
Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 139 del 17.6.2010 <b><u>con decorrenza dal 18 giugno 2010</u></b>	<b>Aggiornamento elenchi</b> allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. <b>Dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 2) non potranno essere immessi sul mercato</b> dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti e <b>non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale.</b> Fermo restando quanto sopra, è consentita al commercializzazione dei dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni del decreto (cfr all. 2) prima del 15.10.2010.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Ministero della Salute	Decreto 29.3.2010 pubblicato nella G.U. 143 del 22.6.2010 <b><u>con decorrenza dal 23 giugno 2010</u></b>	<b>Aggiornamento elenchi</b> allegati alla legge 713/1986 in materia di produzione e vendita dei cosmetici	Il decreto modifica l'allegato III della legge 713/1986. <b>Dal 15 luglio 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del decreto (cfr all. 3) non potranno essere immessi sul mercato</b> dai produttori della Comunità e dagli importatori da essa stabiliti <b>e non potranno essere venduti o ceduti al consumatore finale.</b>
------------------------	---	--	---

In proposito si rammenta che la responsabilità per la presenza sul mercato, dopo il termine consentito, di prodotti cosmetici non conformi quanto a composizione, confezionamento ed etichettatura, resta in capo al produttore e al responsabile dell'immissione in commercio. Non incorre invece in sanzioni il farmacista che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti cosmetici non conformi, qualora la non conformità riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che il farmacista non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione (si veda la circolare federale n. 6880 del 26.10.2006).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Andrea Mandelli)